SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ventiseiesima e ventisettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.722 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio, 23 luglio e 23 settembre 2009, 24 marzo 2010, 22 novembre 2011 e 21 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i") con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiseiesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2013; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2013

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A03797

DECRETO 19 aprile 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.722 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 22 febbraio e 21 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di "CTZ", con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, di cui al decreto del 23 gennaio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 gennaio 2013.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 gennaio 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2013.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2013

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A03798

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2013.

Integrazione al decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva «composti del rame» riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame automaticamente revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 21 aprile 2011 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa	Sostanze attive
1.	11993	FALTEX COMBI	27/02/2004	Agriphar Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Folpet
2.	8732	ACROBAT R BLU	23/03/1995	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
3.	10234	SLOGAN R BLU	20/12/1999	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
4.	11884	ORACLE	22/10/2003	Bayer Cropscience S.r.l.	Rame Idrossido Fenamidone
5.	12137	R6 ERRESEI UTILIS	30/03/2004	Bayer Cropscience S.r.l.	Rame Idrossido Fosetyl-Aluminiu
6.	11465	VERDEVIVO RAMEICO	14/10/2002	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
7.	11887	COBREFOL	10/12/2003	Manica S.p.A.	Rame Ossicloruro Folpet
8.	13209	ZOLFO RAVEN BENTORAMATO	26/05/2009	Raven Zolfi	Rame Ossicloruro zolfo

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 21 aprile 2011 inserendo nell'elenco allegato al decreto stesso i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si integra l'allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2011 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa	Sostanze attive
9.	11993	FALTEX COMBI	27/02/2004	Agriphar Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Folpet
10.	8732	ACROBAT R BLU	23/03/1995	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
11.	10234	SLOGAN R BLU	20/12/1999	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
12.	11884	ORACLE	22/10/2003	Bayer Cropscience S.r.l.	Rame Idrossido Fenamidone
13.	12137	R6 ERRESEI UTILIS	30/03/2004	Bayer Cropscience S.r.l.	Rame Idrossido Fosetyl-Aluminiu
14.	11465	VERDEVIVO RAMEICO	14/10/2002	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
15.	11887	COBREFOL	10/12/2003	Manica S.p.A.	Rame Ossicloruro Folpet
16.	13209	ZOLFO RAVEN BENTORAMATO	26/05/2009	Raven Zolfi	Rame Ossicloruro zolfo

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A03761

DECRETO 26 marzo 2013.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «composti del rame» revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva "composti del rame" riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali è compresa la sostanza attiva composti del rame, componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto.;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 31 maggio 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva "composti del rame" o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "composti del rame" non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 giugno 2012;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "composti del rame", revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 15 settembre 2009 fissa al 31 maggio 2013 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "composti del rame" la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall'l giugno 2012, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dall'1 giugno 2012 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dall'1giugno 2012 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: BORELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **"composti del rame"**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanze attive componenti**
1.	4396	CUPROSELE 50	25/05/1981	Agrim S.r.l.	Rame Ossicloruro
2.	11721	AGRIMIR	12/02/2007	Agrim S.r.l.	Rame Solfato Tribasico
3.	8205	CHAMP FLOWABLE	16/03/1993	Agrimix S.r.l.	Rame Idrossido
4.	8531	RAME AZZURRO FORMULA 2	30/07/1994	Agrimix S.r.l.	Rame Idrossido
5.	5608	POLVERE TIPO BORDOLESE BLU	06/12/1983	Agriphar S.A.	Rame Solfato
6.	8506	LIQUIRAM 13	30/04/1994	Agriphar S.A.	Rame Ossicloruro
7.	8628	CIMOTER RAME	23/12/1994	Agriphar S.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
8.	9197	CUPROCIM	10/04/1997	Agriphar S.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
9.	14008	CIPRO R	17/10/2007	Agriphar S.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
10.	15028	BATER R WG	18/03/2011	Agriphar S.A.	Rame Ossicloruro metalaxyl
11.	13523	FLAG NEW	20/10/2006	Agrowin Biosciences S.r.l.	Rame Solfato Tribasico
12.	1950	KAURITIL C	03/09/1975	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro
13.	8730	FORUM R BLU	23/03/1995	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
14.	11900	FORUM R WG	27/10/2003	Basf Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Dimethomorph
15.	1661	MK 90	22/12/1975	Chemia S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
16.	3372	RAMIN	28/11/1979	Chemia S.p.A.	Rame Ossicloruro
17.	9161	BIORAM FLO	14/03/1997	Chemia S.p.A.	Rame Solfato
18.	10517	CUPROFLO	14/06/2000	Chemia S.p.A.	Rame Idrossido
19.	12275	MIRAFLO	26/11/2004	Chemia S.p.A.	Rame Solfato
20.	14677	COPPER 30% DF	13/01/2011	Chemia S.p.A.	Rame Ossicloruro
21.	9427	RAMET 13	02/12/1997	Cifo S.p.A.	Rame Ossicloruro
22.	11318	SPORAMIL R	09/05/2002	Comercial Quimica Masso' S.A.	Rame Idrossido - metalaxyl
23.	11439	ALIADO R-44	23/09/2002	Comercial Quimica Masso' S.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
24.	12282	CUPROBENTON BLU	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.	Rame Ossicloruro
25	12283	CUPROBENTON	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.	Rame Ossicloruro

s.a. "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
26.	12392	BENTORAM	04/05/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.	Rame Idrossido
27.	14046	AQUILONE	15/11/2007	Dal Cin Gildo S.p.A.	Rame Idrossido
28.	3532	CURZATE R	20/02/1980	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
29.	3537	RAMEDIT COMBI	20/02/1980	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
30.	6926	CURZATE COMBI	14/01/1987	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Solfato Cymoxanil Folpet
31.	8178	CURZATE R DF	03/03/1993	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
32.	8299	CURZATE R BIANCO	04/06/1993	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
33.	8461	CURZATE R DF BIANCO	31/12/1993	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
34.	11332	RAMEDIT COMBI COLORATO	22/05/2002	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
35.	11342	EQUATION R	22/05/2002	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Idrossido - famoxadone
36.	12342	KOCIDE 3000	14/09/2004	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Idrossido
37.	12932	OXFORD COP	27/12/2005	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
38.	12979	CURAME 4-40	06/02/2006	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
39.	14104	EKORAM 2000	30/11/2007	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Rame Idrossido
40.	6274	GALBEN R 3,6 30 BLU	27/02/1985	Fmc Chemical S.r.l.	Rame Ossicloruro Benalaxyl
41.	6403	BORDOCRITT FB	06/05/1985	Fmc Chemical Sprl	Rame Poltiglia Bordolese Benalaxyl Folpet
42.	6559	GALBEN RF 5 9 24 BLU	07/11/1985	Fmc Chemical Sprl	Rame Poltiglia Bordolese Benalaxyl Folpet
43.	1523	RAMATO F1	07/03/1974	Gowan Italia S.p.A.	Rame Ossicloruro Folpet
44.	11934	RAMOZEB EXTRA	03/05/2007	Gowan Italia S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
45.	14138	RAMOZEB EXTRA BLU	16/04/2008	Gowan Italia S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
46.	14782	UENO	13/01/2011	Green Ravenna S.r.l.	Rame Solfato Tribasico
47.	6563	TETROXIL 16	21/11/1985	Guaber S.r.l.	Rame Ossicloruro
48.	10887/PPO	ANTICRITTOGAMICO P	11/04/2001	Guaber S.r.l.	Rame Ossicloruro zolfo
49.	12057	RAME 190 BASICO	15/09/2006	Guaber S.r.l.	Rame Solfato
50.	9853	ARPEL RAMATO	04/12/1998	Helm AG	Rame Solfato Fosetyl-Aluminium

s.a. "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
51.	10635	KELLY R WG	06/12/2000	Helm AG	Rame Ossicloruro Fosetyl-Aluminium
52.	10762	JUPITER R WG	19/03/2001	Helm AG	Rame Ossicloruro Fosetyl-Aluminium
53.	2877	VERDERAME 25 PB	08/08/1978	IQV Italia S.r.l.	Rame Poltiglia Bordolese
54.	8391	CYMOXANIL COMBI	07/08/1993	IQV Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil Mancozeb
55.	9363	CYMOXANIL R	25/09/1997	IQV Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
56.	11134	VIRONEX R	08/01/2002	IQV Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
57.	11180	VIRONEX TRIPLE	05/02/2002	IQV Italia S.r.l.	Rame Cimoxanil Mancozeb
58.	11573	BORDO 13	03/02/2003	IQV Italia S.r.l.	Rame Solfato Rame Poltiglia Bordolese
59.	12116	CURENOX MZ	28/02/2007	IQV Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
60.	2952	POLVERE CAFFARO	04/12/1978	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro
61.	8425	RAMEZIN TRIPLO	16/11/1993	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil Mancozeb
62.	9092	FOLPRAME DRY FLOW	20/01/1997	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Folpet
63.	9379	EMINENT R	29/09/1997	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Tetraconazole
64.	9933	CUPROVITAM MZ	12/02/1999	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
65.	10149	MIXIDAN R	15/09/1999	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro metalaxyl
66.	12898	POLVERE CAFFARO NEW	31/07/2009	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Calcium
67.	12941	BORZOL COMBI NC	09/01/2006	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
68.	12956	BORZOL COMBI	09/01/2006	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
69.	12959	ASPOR RAMATO 30-10	09/01/2006	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
70.	12970	ASPOR RAMATO 30-10 BLU	09/01/2006	Isagro S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
71.	8263	CUPROFRUT BC	04/05/1993	Ital-Agro S.r.l.	Rame Ossicloruro
72.	10803	CUPROFLOR RTU	11/04/2001	Ital-Agro S.r.l.	Rame Ossicloruro Penconazole
73.	4997	CUPROKOL	15/10/1982	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
74.	5097	KUPRUM 30 AZF	29/11/1982	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
75.	8170	BICUPRO	03/03/1993	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
76.	9766	RAMEPLANT 40 PB	01/10/1998	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro

s.a: "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
77.	11272	RAMAL L	04/04/2002	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
78.	11454	VERDEVIVO RAME LIQUIDO	09/10/2002	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
79.	11464	VERDEVIVO RAME MICRO	14/10/2002	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
80.	11544	FUNGAN 22	16/01/2003	Kollant S.r.l.	Rame Ossicloruro
81.	2836	CUPROFOLPET BLEU	09/08/1978	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Folpet
82.	10631	CLASS COP	06/12/2000	Makhteshim Chemical Works Ltd	Rame Ossicloruro Folpet
83.	10214	OSSICLOR 50 WG	02/12/1999	Manica S.p.A.	Rame Ossicloruro
84.	11763	BORDOLESE 13 PB	03/03/2006	Manica S.p.A.	Rame Poltiglia Bordolese
85.	5848	CORVIT	25/04/1984	New Agri S.r.l.	Rame Idrossido
86.	6029	CORVIT COMBI M	28/06/1984	New Agri S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
87.	9501	KAY TEE 19827	16/02/1998	New Agri S.r.l.	Rame Solfato Tribasico
88.	9620	R MAX M	29/04/1998	New Agri S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
89.	9623	R MAX	07/05/1998	New Agri S.r.l.	Rame Idrossido
90.	12487	CORVIT MZ	30/10/2007	New Agri S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
91.	12488	CUPROTEK	30/10/2007	New Agri S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
92.	11518	CUPROXAT FORTE	04/12/2002	Nufarm GmbH & Co Kg	Rame Solfato
93.	6758	NOSPOR R	08/07/1986	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
94.	7148	CYMOXAN R	24/06/1987	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
95.	8870	STIRAM BLU	10/06/1996	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro
96.	9566	CYPRUS	23/03/1998	Nufarm Italia S.r.l.	Rame idrossido
97.	9788	POLVERE BORDOLESE STI	30/10/1998	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Solfato
98.	9958	GALATAS COMBI R	23/02/1999	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
99.	10994	CYPRUS 50 PB	30/07/2001	Nufarm Italia S.r.l.	Rame idrossido
100	11316	CYPRUS PLUS	09/05/2002	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Solfato
101	12032	BAKARNI KOMBI	23/03/2004	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
102	13122	ASTER PLUS	27/04/2010	Nufarm Italia S.r.l.	Rame Solfato Tribasico Metalaxyl
103	9250	POLTIGLIA BORDOLESE COMAC	12/06/1997	Nufarm S.A.S.	Rame Solfato
104	8974	TANGA RAME	25/10/1996	Oris S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil

s.a. "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
105	12546	CIMOSTAR DOS	23/12/2005	Oris S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
106	11532	STREAM 44	20/12/2002	Oxon Italia S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
107	6813	CUPRIN ZEB	29/10/1986	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	Rame Ossicloruro Mancozeb
108	13251	COPPER-DEL-FLOW	13/09/2006	Phoenix-Del S.r.l.	Rame Idrossido
109	11535	BLAU	15/01/2003	Plaaskem Italia S.r.l.	Rame Solfato
110	1958	POLTIGLIA BORDOLESE SCAM 25	02/07/1977	Scam S.p.A.	Rame Poltiglia Bordolese
111	4254	CUPROSSIL	27/03/1981	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro
112	8262	CUPROSSYL-DRY FLOW	04/05/1993	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro
113	8278	CIMORAM WG	04/05/1993	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
114	8510	CUPROSSIL FL	30/04/1994	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro
115	10869/PPO	SANAVIT GIARDINO	11/04/2001	Scam S.p.A.	Rame Poltiglia Bordolese Cymoxanil
116	011529	CUPROSSIL IDRO 50 DF	06/12/2002	Scam S.p.A.	Rame Idrossido
117	11601	MICOCUR R 4-38	20/02/2003	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
118	14212	LARIEM CR-4-38	11/04/2008	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
119	14492	CIMOSTAR R	10/01/2009	Scam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
120	1545	MANOCUPRYL	02/05/1974	Sepran S.A.S.	Rame Poltiglia Bordolese Mancozeb
121	8212	OSSIRAM WP	16/03/1993	Sepran S.A.S.	Rame Ossicloruro
122	4203	CUPRENE 50 MICRONIZZATO	17/02/1981	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro
123	6714	ZETANIL	04/06/1986	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
124	8287	ZR 20	04/06/1993	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
125	8291	KOCIDE 025	04/06/1993	Sipcam S.p.A.	Rame Idrossido
126	8303	OSSIRAME 20 PB	04/06/1993	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro
127	8602	OSSIRAME 40 WG	03/12/1994	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro
128	8944	CUPRENE	25/10/1996	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro
129	8989	DRAGO R	11/11/1996	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
130	9082	OSSIRAME 50	20/01/1997	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro
131	9106	ZETANIL BLU	29/01/1997	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro - Cymoxanil
132	9320	ZR 20 BLU	01/09/1997	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb

s.a. "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
133	9369	ZETANIL BIANCO	25/09/1997	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
134	9370	ZR 20 BIANCO	25/09/1997	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
135	9536	VITENE H	02/03/1998	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
136	10645	CIMOSTAR DUO	06/12/2000	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro - Cymoxanil
137	11766	AUSTRALIS	01/07/2008	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
138	13864	ZETANIL SUPER WG	08/08/2007	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
139	13867	ZR SUPER	08/08/2007	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
140	14081	VITENE PLUS	17/11/2007	Sipcam S.p.A.	Rame Solfato Tribasico Cymoxanil
141	14132	ZR SUPER BLU	02/04/2008	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb
142	14378	BOREALIS	13/07/2009	Sipcam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
143	14402	MARRACASH	31/01/2011	Sipcam S.p.A.	Rame Solfato Tribasico
144	14627	BIKE	25/02/2011	Sipcam S.p.A.	Rame Idrossido
145	14634	RAMIR	13/01/2011	Sipcam S.p.A.	Rame Solfato Tribasico
146	1516	CUPROSOL BLEU	06/04/1974	Sivam S.p.A.	Rame Ossicloruro
147	7240	CUPROSOL BLEU FLUID	26/11/1987	Sivam S.p.A.	Rame Ossicloruro
148	8695	OROVIT R	31/01/1995	Sivam S.p.A.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
149	10760	RAIDER FLOW	19/03/2001	Sivam S.p.A.	Rame Idrossido
150	11159	MICORAME OXI 50 WDG	24/01/2002	Sivam S.p.A.	Rame Ossicloruro
151	9985	FUNGURAN OH 300 SC	16/03/1999	Spiess Urania Chemicals GmbH	Rame Idrossido
152	11287	MICOCUR R	12/04/2002	Sun Company S.r.l.	Rame Ossicloruro Cymoxanil
153	12709	CUBA FLOW	25/02/2011	Tecniterra S.r.l.	Rame Solfato Tribasico
154	12914	RAMEZEB BLU WP	18/11/2005	Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	Rame Ossicloruro Mancozeb

s.a. "composti del rame": Fase II Revoca pp.ff. senza all III

13A03764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 aprile 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base", "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Red Devil	3292	A	H	Asahi Industrie Co. Ltd.
Pomodoro	Blue Devil	3294	A	H	Asahi Industrie Co. Ltd.
Melanzana	Black Devil	3293	A	H	Takada Seed Co. Ltd.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

13A03762

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia società cooperativa società agricola», in Montemilone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Gaia società cooperativa società agricola" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 ottobre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 21 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "Gaia società cooperativa società agricola", con sede in Montemilone (PZ) (codice fiscale 01608380760) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Andrea D'Onofrio, nato a Ferrandina (MT) il 31 maggio 1963, ivi residente in via Edoardo De Filippo, n. 22;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03734

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Labor società cooperativa», in Miglianico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 settembre 2012, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa "Labor società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "Labor società cooperativa", con sede in Miglianico (CH) (codice fiscale 02299600698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la Dott.ssa Carla Nori, nata a Pescara il 18 maggio 1968 e domiciliata in Santa Teresa Frazione di Spoltore (PE), via Saline, n. 10;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03735

DECRETO 9 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Speranza prima - soc. coop. edilizia a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (GU n. 43 del 20/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Speranza Prima - Soc. Coop. Edilizia a r.l. ", con sede in L'Aquila;

Tenuto conto che l'ente cooperativo ha seppur tardivamente provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2007-2008 ed inoltre comunicato di essere in procinto di adempiere anche per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Speranza Prima – Soc. Coop. Edilizia a r.l.", con sede in L'Aquila, codice fiscale n. 80003330661, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03733

DECRETO 17 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Eurofins Modulo Uno S.p.A., in Torino, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con D. Lvo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società EUROFINS MODULO UNO SpA del 21/01/2013, prot. n. 9312 volta ad estendere l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata rispetto alle attività già autorizzate con decreto interdirettoriale del 12 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13/09/2011;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 23 novembre 2012, acquisita in data 26 novembre 2012, n. 242628 con la quale è rilasciato alla società EUROFINS MODULO UNO SpA, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Ritenuto di dover adeguare il provvedimento autorizzatorio alla delibera di accreditamento ed alla istanza dell’organismo prima citata con la quale il medesimo limita il campo del decreto di autorizzazione in vigore;

Considerato opportuno abrogare il decreto interdirettoriale in vigore sopracitato per le sopravvenute condizioni esposte;

Decretano:

Art. 1.

1. La società EUROFINS MODULO UNO SpA con sede legale in via Cuorgné, 21 – 10156 Torino, è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, al controllo del prodotto finito ed al controllo del sistema di qualità con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Dispositivi di protezione auricolare;

Dispositivi di protezione del capo;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Dispositivi di protezione di cadute dall’alto;

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L’organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell’accreditamento rilasciato il 23 novembre 2012, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell’Organismo di certificazione.

2. L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l’organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l’autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell’ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 17 aprile 2013

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
PENNESI

13A03763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Adempimenti concernenti la ricognizione degli interventi di messa in sicurezza delle scuole finanziati a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con le delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012. (Delibera n. 148/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 recanti norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al citato art. 61 della legge n. 289/2002;

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al succitato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del FAS, del succitato Dipartimento, oggi Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il FAS di cui al citato art. 61 della legge n. 289/2002, assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012) e in particolare l'art. 33, comma 3, che assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili fra cui la messa in sicurezza di edifici scolastici e considerato altresì che la predetta legge di stabilità, nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica

già disposte, prevede alla tabella E una dotazione di risorse del FSC di oltre 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di oltre 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha disposto l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al sopracitato art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 32 (*G.U.* n. 216/2010), con la quale questo Comitato, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la sopra citata delibera n. 3/2009, ha assegnato un importo di circa 358,4 milioni di euro agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici inclusi nel "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici";

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*G.U.* n. 88/2012), di cui fanno parte gli allegati 1 e 2, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

imputato, a carico dell'assegnazione di 358,4 milioni di euro di cui alla sopra citata delibera n. 32/2010, riduzioni di spesa per 197,1 milioni di euro, riassegnando contestualmente allo scopo, a ristoro di tali riduzioni di spesa e a valere sulle risorse del FSC di cui al citato art. 33, comma 3, della legge di stabilità 2012, l'importo di 196,3 milioni di euro, al succitato "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici";

assegnato, a valere sulle medesime risorse del FSC di cui al citato art. 33, comma 3, della legge di stabilità 2012, 259 milioni di euro a favore di ulteriori "Interventi di messa in sicurezza delle scuole";

acquisito agli atti della seduta l'elenco dei suddetti interventi prevedendo che a cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica fosse data adeguata pubblicità al medesimo, nonché alle informazioni periodiche sull'avanzamento dei suddetti interventi, come risultanti dal sistema di monitoraggio del FSC;

Considerato che a tale ultima previsione è stata adempiuta nell'ambito del portale OpenCoesione (http://www.opencoesione.gov.it/), primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione e che l'elenco è stato inoltre pubblicato sul sito web del CIPE, alla sezione open data (http://www.cipecomitato.it/it/opendata.html);

Considerato che, nell'ambito del processo di riprogrammazione e di concentrazione delle risorse FSC, il Ministro per la coesione territoriale ha avviato una serie di sopralluoghi nelle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finanziati con le citate delibere n. 32/2010 e n. 6/2012, che hanno avuto luogo nello scorso mese di settembre;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 125, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato, preso atto delle risultanze dei sopralluoghi anzidetti e in particolare che l'edificio sede del Liceo artistico "G. De Nittis" di Bari è di proprietà privata, ha sospeso il trasferimento di 160.000 euro a favore della Provincia di Bari nelle more del completamento dei necessari approfondimenti di carattere tecnico relativi alla imputazione degli oneri di manutenzione straordinaria connessi con la messa in sicurezza dell'edificio, anche con riferimento a quanto eventualmente previsto nel relativo contratto di locazione vigente tra la Provincia di Bari e la Proprietà dell'immobile;

Considerato che, sempre nell'ambito dei citati sopralluoghi, è emerso altresì il caso di un Ente che ha anticipato risorse proprie per l'urgente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di un plesso scolastico, risorse successivamente assegnate al medesimo Ente da questo Comitato con delibera n. 6/2012;

Udito l'intervento svolto, nel corso della riunione preparatoria del 19 dicembre 2012, dal rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che - sulla base delle informazioni fornite dagli uffici scolastici regionali, sentiti gli enti locali competenti (Province e Comuni) - ha illustrato gli esiti di una ricognizione svolta con riferimento agli edifici scolastici inseriti negli elenchi di cui alle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012;

Considerato in particolare che il rappresentante del detto Ministero ha fatto presente, come risulta dalla documentazione trasmessa in vista della riunione preparatoria, che alcuni di tali edifici ospitano scuole parificate o private o non sono adibiti a uso scolastico, mentre altri edifici sono di proprietà privata pur ospitando scuole pubbliche e ha conseguentemente evidenziato l'esigenza, nel primo caso, di procedere ai relativi definanziamenti e, nel secondo caso, di sospendere il trasferimento delle risorse per svolgere i necessari approfondimenti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Ritenuto, alla luce delle verifiche svolte, di dover adottare la presente delibera e di trasmettere la stessa per opportuna informazione alla Conferenza unificata, che si era a suo tempo espressa sul programma di interventi di cui alla sopra citata delibera n. 32/2010;

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 5314, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. È disposto il definanziamento, per l'importo di 4.479.160 euro, degli interventi ricompresi negli elenchi di cui alle citate delibere n. 32/2010 e n. 6/2012, concernenti la messa in sicurezza di edifici scolastici che risultano sede di scuole parificate o private, ovvero non risultano adibiti a uso scolastico, riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca informano questo Comitato circa gli obblighi giuridicamente vincolanti eventualmente insorti per effetto delle assegnazioni disposte a favore degli interventi di cui al punto 1, e comunicano l'importo definitivo dei relativi definanziamenti anche al fine della riprogrammazione di tali risorse a favore di altri interventi di messa in sicurezza delle scuole. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà al recupero delle somme eventualmente già trasferite agli Enti beneficiari.

3. Per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, riportati nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente delibera, sede di scuole pubbliche locatarie di edifici di proprietà privata, è sospeso il trasferimento, a favore degli enti locali, delle risorse di importo complessivo pari a 4.679.810 euro, assegnate con le richiamate delibere n. 32/2010 e n. 6/2012, comprensive di quelle già assegnate alla Provincia di Bari per l'intervento relativo alla Scuola De Nittis, il cui trasferimento è stato sospeso con la delibera di questo Comitato n. 125/2012. Detta sospensione viene disposta nelle more del completamento, da parte delle competenti Amministrazioni, dei necessari approfondimenti di carattere tecnico relativi alla imputazione degli oneri di manutenzione straordinaria connessi con la messa in sicurezza degli edifici, anche con riferimento a quanto eventualmente previsto nei relativi contratti di locazione vigenti tra gli enti stessi e la Proprietà degli immobili.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicano a questo Comitato l'esito degli approfondimenti di cui al punto 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, e potranno trasferire le risorse relative agli interventi che risultino legittimamente finanziati. Per motivi di tutela della pubblica incolumità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, potrà comunque trasferire le risorse di cui al punto 3, fermo restando che ciò non implica rinuncia da parte dello stesso Ministero al recupero delle somme imputabili alla Proprietà. I predetti Ministeri daranno immediata comunicazione a questo Comitato dei trasferimenti effettuati ai sensi del periodo precedente.

5. Per quanto concerne le scuole comprese negli elenchi di cui alle delibere n. 32/2010 e 6/2012, per le quali sono stati già effettuati i lavori di messa in sicurezza in pendenza della stipula della relativa convenzione di cui alla citata delibera n. 32/2010, l'erogazione del finanziamento può comunque avere luogo, nel limite massimo dell'importo assegnato, subordinatamente alla certificazione della spesa effettivamente sostenuta da parte del soggetto proprietario e alla verifica, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alla ammissibilità della spesa medesima per le finalità di messa in sicurezza delle scuole poste a base dell'originaria assegnazione.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a sottoporre a questo Comitato, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con le citate delibere n. 32/2010 e n. 6/2012 e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori, evidenziando eventuali criticità.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO 1

Interventi definanziati, ricompresi negli elenchi di cui all'allegato 1 della delibera n. 32/2010 e, per la delibera n. 6/2012, di cui all'indirizzo (http://www.cipecomitato.it/it/opendata.html), concernenti la messa in sicurezza di edifici scolastici che risultano sede di scuole parificate o private, o non risultano adibiti a uso scolastico

Numero intervento	Numero progressivo Regione	Regione	Provincia	Comune	Denominazione e indirizzo riportato in delibera CIPE	Delibera CIPE	Importo ammesso a finanziamento delibera CIPE
2	ABR 002	ABRUZZO	L'AQUILA	CAMPOTOSTO	Materna (scuola infanzia)	6/2012	150.000
11	ABR 011	ABRUZZO	L'AQUILA	L'AQUILA	Materna San Giovanni Bosco	6/2012	350.000
17	ABR 017	ABRUZZO	L'AQUILA	L'AQUILA	Asilo Nido Via Duca degli Abruzzi capoluogo	6/2012	2.000.000
19	ABR 019	ABRUZZO	L'AQUILA	MOLINA ATERNO	Materna ed Elementare in via Colle, 3 - Molina Aterno	6/2012	250.000
391	CAM 017	CAMPANIA	AVELLINO	CALITRI	I.C. DI CALITRI - C.SO GARIBALDI	6/2012	124.330
551	CAM 177	CAMPANIA	NAPOLI	AGEROLA	Scuola dì formazione annessa al Complesso turistico sportivo Via Belvedere Agerola (NA)	6/2012	97.640
570	CAM 196	CAMPANIA	NAPOLI	CAPRI	SANTA TERESA - S STEFANO	6/2012	65.100
1090	PUG 179	PUGLIA	FOGGIA	STORNARA	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - VIA CAVOUR - 71047 - STORNARA	6/2012	96.340
1180	PUG 269	PUGLIA	LECCE	OTRANTO	IST. PROF.LE ALBERGHIERO-OTRANTO - VIA ROCCA MATURA - 73028 - OTRANTO	6/2012	141.260
1057	SAR 36	SARDEGNA	CARBONIA IGLESIAS	IGLESIAS	elementare - Nebida *1* Codici meccanografici: CA000283	32/2010	320.000
1069	SAR 48	SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	SAN GAVINO MONREALE	Elementare - SAN GAVINO MONREALE *i* Codici meccanografici: CA000263	32/2010	50.000
1385	SAR 112	SARDEGNA	NUORO	LODINE	ELEMENTARE MATERNA LARGO DANTE ALIGHIERI	6/2012	31.900
1408	SAR 135	SARDEGNA	NUORO	TETI	MATERNA CORSO ITALIA	6/2012	128.890
1438	SAR 165	SARDEGNA	ORISTANO	ARDAULI	P.ZZA DELL'EMIGRANTE SCUOLA ELEMENTARE	6/2012	96.340
1451	SAR 178	SARDEGNA	ORISTANO	SAMUGHEO	Via Emilia, 4 - non associato/infanzia	6/2012	109.360
1672	SIC 210	SICILIA	PALERMO	BISACQUINO	Via Calvario snc	6/2012	234.000
1724	SIC 262	SICILIA	PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO	Via Garibaldi snc	6/2012	234.000
						TOTALE	4.479.160

ALLEGATO 2

Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici sede di scuole pubbliche locatarie di edifici di proprietà privata, ricompresi negli elenchi di cui all'allegato 1 della delibera n. 32/2010 e, per la delibera n. 6/2012, di cui all'indirizzo (http://www.cipecomitato.it/it/opendata.html), per i quali è sospeso il trasferimento a favore degli enti locali delle risorse assegnate con le citate delibere n. 32/2010 e n. 6/2012.

Numero intervento	Numero progressivo Regione	Regione	Provincia	Comune	Denominazione e indirizzo riportato in delibera CIPE	Delibera CIPE	Importo oggetto di sospensione del trasferimento di risorse assegnate con delibera CIPE
106	BAS 046	BASILICATA	POTENZA	MELFI	ISTITUTO ALBERGHIERO - PALAZZO PERILLO - C. DA PONTICELLI (VIA A. VOLTA) CONVITTO ANNESSO ALL'ISTITUTO ALBERGHIERO - C. DA PONTICELLI (VIA A. VOLTA	6/2012	55.000
400	CAM 026	CAMPANIA	AVELLINO	GROTTAMINARDA	GROTTAMINARDA - VIA ALCIDE DE GASPERI	6/2012	124.330
408	CAM 034	CAMPANIA	AVELLINO	MARZANO DI NOLA	"M. ROSSI DORIA" - VIALE DEGLI ARANCI	6/2012	42.960
410	CAM 036	CAMPANIA	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	G. DA ECLANO DI MIRABELLA E. - VIA NAZIONALE	6/2012	42.960
415	CAM 041	CAMPANIA	AVELLINO	ROTONDI	I C G. PASCOLI - VIA BELLINI	6/2012	130.190
436	CAM 062	CAMPANIA	BENEVENTO	COLLE SANNITA	I. S. MORCONE - 0	6/2012	261.040
454	CAM 080	CAMPANIA	CASERTA	ALVIGNANO	LICEO PEDAGOGICO - C. SO UMBERTO I	6/2012	42.960
469	CAM 095	CAMPANIA	CASERTA	CASERTA	FERRARIS - VIA PETRARCA 73	6/2012	93.090
501	CAM 127	CAMPANIA	CASERTA	MONDRAGONE	C.D. MONDRAGONE TERZO - TORRE DI PESCOPAGANO	6/2012	42.960
583	CAM 209	CAMPANIA	NAPOLI	CASORIA	I.S."GANDHI"DI CASORIA - VIA TORRENTE	6/2012	61.840
609	CAM 235	CAMPANIA	NAPOLI	GRAGNANO	IS POLISP. DON L. MILANI -GRAGNANO - VIA SANTA CROCE	6/2012	161.440
612	CAM 238	CAMPANIA	NAPOLI	LACCO AMENO	LACCO AMENO - I.C. V. MENNELLA - VIA PANNELLA VECCHIA	6/2012	124.330
622	CAM 248	CAMPANIA	NAPOLI	MARIGLIANO	ALIPERTI -MARIGLIANO- - VIA GARIBALDI	6/2012	199.200
632	CAM 258	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	IPSAR "I. CAVALCANTI" NAPOLI - VIA GIOVENALE	6/2012	373.650
711	CAM 337	CAMPANIA	NAPOLI	POGGIOMARINO	I.C."E. DE FILIPPO"POGGIOMARINO - VIA XXV APRILE	6/2012	167.950
726	CAM 352	CAMPANIA	NAPOLI	POZZUOLI	ITI POZZUOLI - VIA FASANO,13	6/2012	49.470
769	CAM 395	CAMPANIA	NAPOLI	TORRE DEL GRECO	I.S.F. DEGNI- T. GRECO - VIA CALASTRO	6/2012	367.140
854	CAM 480	CAMPANIA	SALERNO	SARNO	SARNO I - PROLUNG. VIA MATTEOTTI	6/2012	74.210
178	CAM 58	CAMPANIA	NAPOLI	CASORIA	Casoria - I° Circolo Didattico - Via Pio XII 131 I° Padiglione / Codici meccanografici: NAEE12300L	32/2010	190.000
179	CAM 59	CAMPANIA	NAPOLI	CASORIA	Casoria - I° Circolo Didattico - Via Pio XII 131 II° Padiglione / Codici meccanografici: NAEE12300L	32/2010	80.000
192	CAM 72	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	47° C D NAPOLI plesso via Tropeano / Codici meccanografici: ---	32/2010	85.000
299	ER 078	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BOBBIO	Via Mazzini 6 BOBBIO (PC) / Codici meccanografici: PCTD007018	32/2010	130.000
507	LIG 002	LIGURIA	GENOVA	FOCE	Corso Torino 60 GEMM15000L - GE000358	32/2010	200.000

509	LIG 004	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Indirizzo edificio scolastico: VIA SAN BART. DEGLI ARMENI 1 - 16122 CASTELLETTO- GENOVA / Codici meccanografici: GEEE00800A - GE000006	32/2010	95.000
513	LIG 008	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Indirizzo edificio scolastico: VIA DI CRETO 62 - 16165 STRUPPA- GENOVA / Codici meccanografici: GEEE12600R - GE000184	32/2010	162.000
515	LIG 010	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Indirizzo edificio scolastico: SALITA MADONNETTA DI STRUPPA 5 - 16165 STRUPPA- GENOVA / Codici meccanografici: GEMM145005 - GE000327	32/2010	150.000
916	PUG 005	PUGLIA	BARI	BARI	30 CD ANNESSO CONVITTO CIRILLO LC. CLASSICO ANNESSO CONV. NAZ. CIRILLO LIC. SCIENTIFICO C/O CONV. NAZ. CIRILLO S.M.S. ANNESSA CONVITTO CIRILLO - VIA DI CIRILLO 33 - 70100 - BARI	6/2012	128.240
970	PUG 059	PUGLIA	BARLETTA/ANDRIA/TRANI	ANDRIA	GIUSEPPE COLASANTO I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE" NUZZI - VIA VECCHIA BARLETTA S N - 70031 - ANDRIA	6/2012	96.340
988	PUG 077	PUGLIA	BARLETTA ANDRIA TRANI	TRANI	G. BELTRANI - 4 CD. TRANI - SUCCURSALE - IX STRADA A DENOMINARSI - 70059 - TRANI	6/2012	5.860
1049	PUG 138	PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA	S. PIO DECIMO - VIA GUGLIELMI ALFREDO - 71100 - FOGGIA	6/2012	31.900
1156	PUG 245	PUGLIA	LECCE	MAGLIE	IST. TECNICO INDUSTRIALE-MAGLIE - SUCCURSALE - VIA STICCHI - 73024 - MAGLIE	6/2012	160.790
1239	PUG 328	PUGLIA	TARANTO	MARTINA FRANCA	I CIRCOLO "MARCONI" - VIA FOGAZZARO 12 - 74015 - MARTINA FRANCA	6/2012	18.880
1243	PUG 332	PUGLIA	TARANTO	MARTINA FRANCA	LISIPPO - VIA CEGLIE 1 - 74015 - MARTINA FRANCA	6/2012	51.430
1248	PUG 337	PUGLIA	TARANTO	MASSAFRA	EDOARDO AMALDI - CORSO ROMA - 74016 - MASSAFRA	6/2012	5.860
1269	PUG 358	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	LISIPPO - VIA LUCANIA N 95 - 74100 - TARANTO	6/2012	160.790
860	PUG 20	PUGLIA	BARI	BARI	L. SANTARELLA VIA DI VAGNO 10 - BARI / Codici meccanografici: BARI040001	32/2010	100.000
861	PUG 21	PUGLIA	BARI	BARI	"G. DE NITTIS" VIA TIMAVO 25 - BARI / Codici meccanografici: BASL01000R	32/2010	160.000
868	PUG 028	PUGLIA	BARLETTA ANDRIA TRANI	BARLETTA	G. MODUGNO - 5 CD BARLETTA VIA MANFREDI 22 - BARLETTA / Codici meccanografici: BAEE063012 BAAA063073	32/2010	60.000
933	PUG 093	PUGLIA	BRINDISI	FASANO	FASANO(SC. AGGR-LIC. S. FASANO) VIA FRATELLI ROSSELLI - FASANO / Codici meccanografici: BRRF003016	32/2010	100.000
1638	SIC 176	SICILIA	MESSINA	MILAZZO	I.T.C.G. Arte Milazzo - Ist. Merendino	6/2012	93.000
						TOTALE	4.679.810

13A03796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova caldaia ausiliaria presso la centrale termoelettrica sita nel comune di Rizziconi.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0009301 del 22 aprile 2013 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di installazione di una nuova caldaia ausiliaria della potenza termica di 8MW e l'installazione di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio su ciascuna caldaia a recupero presso la centrale termoelettrica di Rizziconi (RC), presentato dalla società Rizziconi Energia S.p.A., con sede in via Albareto n. 21, Genova;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al Tar entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A03774

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova caldaia ausiliaria presso la centrale termoelettrica sita nel comune di Sparanise.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0009307 del 22 aprile 2013 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di installazione di una nuova caldaia ausiliaria della potenza termica di 8MW e l'installazione di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio su ciascuna caldaia a recupero presso la centrale termoelettrica di Sparanise (CE), presentato dalla società Calenia Energia S.p.A., con sede in via Albareto n. 21, Genova;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al Tar entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A03775

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica dell'impianto di IGCC - modifica del ciclo combinato CCPP a gas naturale del sito industriale di Falconara Marittima.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0009060 del 18 aprile 2013 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'impianto di IGCC - modifica del ciclo combinato CCPP localizzato all'interno del sito industriale Api di Falconara Marittima (AN), presentato dalla società Api Energia S.p.A., con sede in via Salaria n. 1322 Roma;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al Tar entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A03776

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-101) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.